

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI DIRETTIVA 2009/48/CE

Massimiliano Scarsi
Divisione Giocattoli

17 ottobre 2017
Vicenza (VI)





-Articoli giocattolo / non giocattolo / border-line

-Requisiti essenziali di sicurezza / Norme armonizzate

-Operatori economici coinvolti e relativi obblighi

-Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità

-Utilizzo di marcature e simboli grafici

-Controlli e sanzioni

Fin dal 1988 la sicurezza dei giocattoli in Europa è regolamentata dalla Direttiva Giocattoli (88/378/CEE).



In Giugno 2009 pubblicazione della nuova Direttiva Giocattoli (2009/48/CE) che ha sostituito la vecchia da Luglio 2011 per quanto riguarda tutti i requisiti non chimici e da Luglio 2013 per quelli chimici.

12 Maggio 2011 pubblicazione in GU del DLgs 54 del 11 Aprile 2011 recepimento italiano della Direttiva.

ARTICOLI GIOCATTOLO, NON GIOCATTOLO E BORDER-LINE





**Giocattolo o non
Giocattolo?**

**Come facciamo a
capire se un
articolo è un
giocattolo o
meno?**

La Direttiva definisce i giocattoli come prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

La Direttiva non si applica a:

- **Attrezzare per aree da gioco per uso pubblico;**
- **Macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;**
- **Veicoli-giocattolo con motore a combustione;**
- **Macchine a vapore giocattolo;**
- **Fionde e catapulte.**



Inoltre c'è una serie di prodotti che ai sensi della Direttiva 2009/48/CE sono espressamente considerati come **NON** giocattoli e sono specificati nell'Allegato I.

- **Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;**





- **Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore.**

Ad esempio rientrano in questa categoria modelli in scala fedeli e dettagliati, kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, bambole folcloristiche e decorative, repliche storiche di giocattoli, riproduzioni di armi da fuoco reali;

- **Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;**




- **Biciclette con un'altezza massima della sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla minima profondità;**



- **Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;**
- **Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;**



- **Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine ed ausili per il nuoto;**
- **Puzzle di oltre 500 pezzi;**




- **Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;**



- **Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;**
- **Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;**



- **Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;**



- **Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto come ad esempio le apparecchiature scientifiche;**





- **Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;**



- **Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;**




- **Succhietti per neonati e bambini piccoli;**
- **Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;**



- **Trasformatori per giocattoli;**
- **Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.**



Attenzione: la lettura della lista dell'Allegato I **NON è bidirezionale. Un articolo che rientra in questo elenco sicuramente non è un giocattolo, però non si può dire che un prodotto non rientrante nell'elenco automaticamente sia un giocattolo.**



Ci sono poi determinati prodotti che sono border-line ossia che rientrano nella cosiddetta grey-zone, una specie di “limbo” nella classificazione di categoria del prodotto.

Tali prodotti possono essere “interpretati” come giocattoli o come “altro”.



In questo caso diventa molto importante l'ambito di vendita. Un articolo border-line che può essere inteso sia come giocattolo che come non giocattolo, nel momento in cui viene venduto nel negozio di giocattoli o esposto alla vendita nel "banco giocattoli", viene classificato come tale.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E NORME ARMONIZZATE





La Direttiva contiene principi generali e **REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (RES)**



Ma i dettagli tecnici che forniscono la "Presunzione di conformità" alla Direttiva sono specificati in particolari documenti definiti **NORME TECNICHE ARMONIZZATE**



-Proprietà fisiche e meccaniche

-Proprietà di infiammabilità

-Proprietà elettriche

-Proprietà di igiene


-Proprietà chimiche

1) Resistenza e stabilità necessarie.



**2) Bordi
Sporgenze
Corde
Cavi**

Non devono provocare danni da contatto



3) Eliminazione del rischio dovuto al movimento delle parti




- 4a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.**
- 4b) Asfissia per blocco d'aria da vie respiratorie esterne.**



**4c) Rischio d'asfissia per blocco d'aria da
vie respiratorie interne**



4d) Giocattoli sotto i 36 mesi non devono avere piccole parti staccabili.

Indipendentemente dall'età questo si applica anche ai giocattoli da portare alla bocca.



- 4e) L'imballaggio non comporta rischio di strangolamento o asfissia da vie esterne**
- 4f) Giocattoli in alimenti devono avere imballo**



4g) L'imballaggio con forma sferica, ovoidale o ellissoidale devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.



- 4h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo.**
- 5) I giocattoli nautici devono garantire la galleggiabilità e il sostegno**



6) Uscita per i giocattoli che racchiudono il bambino.

7) Cavalcabili con possibilità di frenata idoneo al prodotto.



8) Proiettili

9) Temperature massime e minime



10) Acustica

11) Giochi d'attività



- **non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;**
- **non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la fonte di incendio);**
- **qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;**
- **indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.**


Non devono essere esplosivi



- 1) **La tensione di alimentazione nominale ed interna e accessibile non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.).**
- 2) **Adeguate isolamento.**




- 3) **Non provocare aumenti di temperatura sulle parti accessibili**
- 4) **Garantire protezione contro guasti prevedibili**
- 5) **Garantire protezione dall'incendio**



6) Campi elettromagnetici sotto determinate soglie

7) Funzionamento sicuro anche in caso di guasto di elettronica di controllo



8) Rischi da laser e led

9) Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.



1) Evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.





2) Pulizia dei giocattoli sotto i 36 mesi. Peluches lavabili secondo le istruzioni del fabbricante.



I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuta all'esposizione alle sostanze o miscele chimiche di cui sono costituiti o che contengono



I giocattoli devono essere conformi alle norme comunitarie applicabili come categoria di prodotti o direttamente citate nella direttiva.

In particolare:

- **Regolamento n. 1907/2006 – Reg. REACH** per il contenuto di **FTALATI, BENZENE, COLORANTI AZOICI, NICHEL**, ecc...
- **Direttiva n. 2011/65/CE – RoHS2** applicabile alla **Apparecchiature Elettriche ed Elettorniche** e anche ai giocattoli funzionanti o ricadenti nelle **AEE**.

REGOLAMENTO N. 1272/2008 – Reg. CLP
riguardante la classificazione, l'imballaggio e
l'etichettatura di sostanze e miscele pericolose
eventualmente contenute
nel giocattolo.



**REGOLAMENTO N. 1223/2009 –
Cosmetici**
Applicabile ai giocattoli
cosmetici, come anche i
cosmetici per le bambole.

E' vietato l'uso di nitrosammine o sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o destinati ad essere portati alla bocca.



I giocattoli non devono contenere fragranze allergizzanti.

L'elenco di queste 55 fragranze è indicato al § 11.3.11 della direttiva.

Sono ammesse tracce derivanti dalle buone pratiche di fabbricazione (GMP) purchè non superiori ai 100 mg/kg.

Sono ammesse alcune fragranze, sempre indicate al § 11, ma se presenti in concentrazioni superiori ai 100 mg/kg devono essere riportate in etichetta.

MIGRAZIONE DEGLI ELEMENTI

Non devono essere superati i limiti di migrazione degli elementi contenuti al § 11.3.13.

- 17 elementi metallici limitati.
- Limite specifico per Cr(VI) e Cr (III).
- Limite specifico per Sn e Sn organico.

Valore limite diverso se:

**materiale per giocattoli secco (materiale che durante il gioco può staccarsi in polvere),
liquido (materiali fulidi o viscosi)
rimovibile per raschiatura (rivestimenti che possono essere staccati)**

prospetto 2

Limiti di migrazione da materiali giocattolo

| Elemento | Limite di migrazione | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Categoria I mg/kg | Categoria II mg/kg | Categoria III mg/kg |
| Alluminio | 5 625 | 1 406 | 70 000 |
| Antimonio | 45 | 11,3 | 560 |
| Arsenico | 3,8 | 0,9 | 47 |
| Bario | 1 500 | 375 | 18 750 |
| Boro | 1 200 | 300 | 15 000 |
| Cadmio | 1,3 | 0,3 | 17 |
| Cromo (III) | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Cromo (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,2 |
| Cobalto | 10,5 | 2,6 | 130 |
| Rame | 622,5 | 156 | 7 700 |
| Piombo | 13,5 | 3,4 | 160 |
| Manganese | 1 200 | 300 | 15 000 |
| Mercurio | 7,5 | 1,9 | 94 |
| Nichel | 75 | 18,8 | 930 |
| Selenio | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Stronzio | 4 500 | 1 125 | 56 000 |
| Stagno | 15 000 | 3 750 | 180 000 |
| Stagno organico | 0,9 | 0,2 | 12 |
| Zinco | 3 750 | 938 | 46 000 |

L'Appendice C della direttiva è stata aggiornata con le seguenti sostanze limitate che sono, o dovranno, essere controllate.



Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti in bocca.

| Sostanza | N. CAS | Valore limite |
|-------------|------------|--|
| TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg (tenore limite) |
| T CPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg (tenore limite) |
| TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg (tenore limite) |
| Bisfenolo A | 80-05-7 | 0,1 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005 |

Limite del FENOLO, nei giocattoli a base polimerica, come indicato nella direttiva 2017/774/UE che modifica l'Allegato II, Appendice C, della direttiva 2009/48/CE in vigore dal 04/11/2018.

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

| Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
|----------|------------|--|
| Fenolo | 108-95-2 | 5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.» |

LE NORME EN PER I GIOCATTOLI



Alcuni requisiti della direttiva possono essere supportati e verificati dalle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE.

Attualmente le norme armonizzate che interessano i giocattoli sono:

- **EN 71-1 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche**
- **EN 71-2 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità**
- **EN 71-3 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi**
- **EN 71-4 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse**
- **EN 71-5 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica**

- **EN 71-7 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova**
- **EN 71-8 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività simili ad uso familiare per interno ed esterno**
- **EN 71-12 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: Nitrosammine e sostanze Nitrosabili**

- **EN 71-13 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 13:
Set cosmetici, giochi olfattivi o gustativi**
- **EN 71-14 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 14:
Trampolini per uso domestico**
- **EN 62115 : Sicurezza dei giocattoli elettrici**

Non sono armonizzate ma risultano essere molto utili per alcune categorie di giocattoli come i giocattoli destinati ad essere introdotti in bocca, i gonfiabili, i liquidi accessibili, ecc...., le norme:

- EN 71-9 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 9: Composti chimici organici - Requisiti**
- EN 71-10 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 10: Composti chimici organici – Preparazione del campione ed estrazione**
- EN 71-11 : Sicurezza dei giocattoli – Parte 11: Composti chimici organici – Metodi di analisi**

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI



Fabbricante : persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;



Rappresentante autorizzato : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che l'autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;





Importatore : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo;



Distributore : una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.





Messa a disposizione sul mercato : la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.



Immissione sul mercato : la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario.

Non ha luogo immissione del giocattolo sul mercato nei casi in cui il giocattolo:

viene trasferito dal fabbricante di un paese terzo al proprio rappresentante autorizzato

viene inviato ad un altro fabbricante per ulteriori passaggi (assemblaggio, imballaggio, etichettatura ...)

è temporaneamente di passaggio sul territorio comunitario

è inviato dal fabbricante comunitario ad un paese terzo

- **Garantire che il giocattolo rispetti i RES della direttiva**
- **Redigere dichiarazione tecnica e dichiarazione CE di conformità (da conservare per 10 anni)**
- **Assicurazione di conformità della produzione in serie**



- **Laddove ritenuto necessario prove a campione e monitoraggio del mercato**
- **Numero di tipo di serie di lotto o di modello o elemento identificativo**
- **Nome del fabbricante o suo marchio completo di indirizzo**
- **Informazioni e indicazioni sulla sicurezza almeno in italiano**

- **Prendere misure correttive se in dubbio sulla conformità**
- **In caso di giocattolo che presenti un rischio informare le autorità competenti**
- **Su richiesta fornire alle autorità tutte le informazioni e le documentazioni (italiano o inglese)**

- **Nomina scritta**
- **Mantenere documentazione per 10 anni**
- **Fornire su richiesta informazioni e documentazione**
- **Cooperare all'eliminazioni dei rischi**

- **Immettere sul mercato solo giocattoli conformi**
- **Assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi**
- **Nel dubbio di non conformità non immette il giocattoli sul mercato**
- **Nome dell'importatore o suo marchio completo di indirizzo**
- **Informazioni e indicazioni sulla sicurezza almeno in italiano**
- **Conservare documentazione per 10 anni**

- **Sicurezza non inficiata da stoccaggio o trasporto**
- **Laddove ritenuto necessario prove a campione e monitoraggio del mercato**
- **Prendere misure correttive se in dubbio sulla conformità**
- **In caso di giocattolo che presenti un rischio informare le autorità competenti**
- **Su richiesta fornire alle autorità tutte le informazioni e le documentazioni (italiano o inglese)**

- **Assicurarsi che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai propri obblighi**
- **Nel dubbio di non conformità non immette il giocattoli sul mercato**
- **Sicurezza non inficiata da stoccaggio o trasporto**
- **Prendere misure correttive se in dubbio sulla conformità**
- **In caso di giocattolo che presenti un rischio informare le autorità competenti**
- **Su richiesta fornire alle autorità tutte le informazione e le documentazioni (italiano o inglese)**



➤ **Un importatore o distributore è ritenuto fabbricante ai fini della direttiva, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità possa esserne condizionata.**



Gli operatori economici forniscono su richiesta all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.

Queste informazioni devono essere conservate per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo o dopo la fornitura.

**DICHIARAZIONE
CONFORMITA' E
TECNICO** **CE** **DI**
FASCICOLO



Cos'è la dichiarazione CE di conformità?

Documento con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo. Tale documento attesta che è stata dimostrata la conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva.

**Come deve essere fatta la
Dichiarazione CE di conformità?**

**Deve contenere almeno gli elementi
elencati nell'Allegato III della
Direttiva 2009/48/CE.**



Elementi minimi da contenersi nella Dichiarazione CE di Conformità.

- **N. ... (identificazione unica del giocattolo / dei giocattoli);**

Dato necessario alla tracciabilità del giocattolo.

Consente sia al fabbricante che alle autorità di sorveglianza del mercato di identificare il giocattolo in maniera univoca.

- **Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;**

Indirizzo postale completo a cui il fabbricante o il mandatario può essere rintracciato (via, numero, codice postale e città).

- **Una dichiarazione in cui si attesti che tale Dichiarazione di Conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante;**

Va specificato il nome del fabbricante e deve essere lo stesso citato al punto precedente.

- **Va ben specificato quale sia l'oggetto di tale dichiarazione. Quindi serve un'identificazione del giocattolo tale da consentirne la rintracciabilità. Va inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione;**

La descrizione del giocattolo deve includere anche dimensioni e colori.

- **Affermare che l'oggetto della Dichiarazione identificato sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione;**
- **Fare riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità;**

- **Se del caso, specificare che l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato ... (identificazione del certificato);**
- **Informazioni supplementari ("Firmato a nome e per conto di:", luogo e data di emissione, nome e cognome, funzione, firma).**

Chi redige la Dichiarazione CE di Conformità?

Soltanto il fabbricante è autorizzato a redigere la documentazione tecnica e la Dichiarazione CE di Conformità.

Tale redazione non può nemmeno rientrare tra le funzioni che il fabbricante delega con mandato scritto al rappresentante autorizzato.

La Dichiarazione CE di Conformità deve essere redatta prima dell'immissione del giocattolo sul mercato comunitario.

Deve essere redatta in italiano o in inglese.

Cos'è il fascicolo tecnico?



La documentazione tecnica contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai Requisiti Essenziali di Sicurezza.

Quali elementi vanno a costituire il fascicolo tecnico?

La documentazione costituente il fascicolo tecnico deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, i documenti elencati nell'Allegato IV della Direttiva 2009/48/CE.

Elementi da contenersi nel fascicolo tecnico.



- **Una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;**



- **La o le valutazioni di sicurezza effettuate;**
- **Una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;**
- **Una copia della Dichiarazione CE di Conformità;**

- **L'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;**
- **Copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all' Organismo Notificato se coinvolto;**
- **Relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui esso si sia avvalso della procedura di controllo interno della produzione;**

- **Una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'Organismo Notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo.**

Anche per questi documenti vale quanto detto riguardo alla redazione della Dichiarazione CE di Conformità.


Tale documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità, fermo restando che le Autorità di Vigilanza del Mercato di uno stato membro possono richiederne al fabbricante la traduzione **totale o parziale in italiano o inglese.**

Per tale traduzione in genere le Autorità possono fissare fino a 30 giorni di tempo a meno che non ci siano particolari gravi motivi di urgenza o pericolo concreto che impongano una scadenza più ridotta.

UTILIZZO DI MARCATURE, AVVERTENZE E SIMBOLI



La marcatura CE è apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo.



Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso.

Qualora l'eventuale marcatura CE non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, questa va apposta almeno sull'imballaggio.

La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio od un impiego particolare.

Le etichette apposte sul giocattolo nonché le istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitarli.



Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato.

Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e massima degli utilizzatori devono figurare sull'imballaggio o essere chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche in caso di acquisto on-line.

Le avvertenze sono precedute dalla parola “Avvertenza” o “Avvertenze”, a seconda dei casi.

Uno stato membro può stabilire che le avvertenze siano scritte in una o più lingue facilmente comprensibili dagli utilizzatori.

Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del pittogramma.



Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

Queste avvertenze devono, inoltre, essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Giocattoli di attività

I giochi di attività devono recare l'avvertenza "Solo per uso domestico".

I giochi di attività fissati ad un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo ed una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.).

Giocattoli di attività

Tali istruzioni devono anche precisare che l'omissione dei succitati controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Devono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".

Devono inoltre essere corredati dalle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisarsi) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo è modello in scala o imitazione.

Giocattoli funzionali

Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.

Giocattoli chimici

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele.




Giocattoli chimici

Vanno inoltre indicate le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. Va anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età specificata dal fabbricante e che va usato sotto la sorveglianza di un adulto.

Giocattoli chimici

Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura, o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.



**Pattini, pattini a rotelle, pattini in
linea, skateboard, monopattini e
biciclette giocattolo destinati ai
bambini**

**Questi giocattoli devono recare
l'avvertenza: "Si raccomanda di
indossare un dispositivo di protezione.
Non usare nel traffico".**



Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.

Vanno fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare l'avvertenza: “Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto”.



Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

L'imballo di giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare l'avvertenza "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza “Questo giocattolo non fornisce protezione”





Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina, per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri

Devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio: "Per evitare lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento". L'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo.

Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi, da tavolo nei kit cosmetici e nei giochi gustativi



L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze dell'elenco dell'Allegato II parte III deve recare l'avvertenza: "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".

I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze specifiche viste qualora esse contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

| | Identificazione | Identificazione (se le dimensioni e la natura dei giochi non lo consente) | Indirizzo | Indirizzo (se non possibile sul giocattolo) | Marcatura CE | Marcatura CE (piccoli giocattoli) | Marcatura CE (giocattoli in display) | Avvertimenti | Avvertenze (piccoli giochi senza imballo) |
|------------------------------------|-----------------|---|-----------|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| Giocattolo | X | | X | | X | X | X | X | X |
| Imballaggio | | X | | X | X | X | X | X | |
| Documenti (foglietto / istruzioni) | | X | | X | | X | X | X (se idoneo) | |
| Etichetta affissa | | X | | X | X | X | X | X | X |
| Display | | | | | | | X (se display imballo) | | |

CONTROLLI E SANZIONI



L'autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza in conformità al Regolamento 765/2008 e, in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.

L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.

L'autorità di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di fare cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

L'autorità di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE, oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

L'autorità di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o l'incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.

Le misure precedentemente indicate sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere.

I costi relativi a tali misure sono a carico dei fabbricanti degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo non sicuro è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non si conforma alle restrizioni imposte dall'autorità di vigilanza su di un giocattolo ritenuto pericoloso è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto di immissione di un giocattolo che non è stato conformato entro i 30 giorni stabiliti dell'autorità di vigilanza è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante autorizzato che non ottempera ai propri obblighi è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

**GRAZIE A TUTTI PER
L'ATTENZIONE E L'INTERESSE
CHE AVETE DIMOSTRATO E
CONTINUERETE A DIMOSTRARE
VERSO LA SALVAGUARDIA DEL
NOSTRO PRESENTE E FUTURO.**

